



Comune di
Porza

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DELLE ENERGIE RINNOVABILI, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, L'AMBIENTE, IL BENESSERE FISICO E IL TEMPO LIBERO

Il Consiglio comunale di Porza, richiamati:

- la legge organica comunale del 10 marzo 1987, in particolare gli art. 186 e segg.;
- il regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987, in particolare gli art. 41 e 42 e 44;
- la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- la legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- il decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024;
- il decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia del 15 gennaio 2025;
- il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- il regolamento comunale del 19 dicembre 2011;
- le Linee Guida al Risanamento energetico degli edifici (v. 24.12.2021) della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

dispone:

CAPITOLO 1

Scopo, beneficiari, autorità competente e campo di applicazione

Art. 1 Scopo

¹ Con il presente regolamento, il Comune di Porza disciplina l'erogazione di incentivi in favore:

- dell'efficienza energetica;
- dell'impiego delle energie rinnovabili;
- della mobilità sostenibile;
- dell'ambiente;
- del benessere fisico e il tempo libero.

² Definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali.

Art. 2 Autorità competente

¹ L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio che può avvalersi della collaborazione dei preposti servizi dell'amministrazione comunale oltre che di enti e specialisti esterni.

- ² In particolare, è competenza del Municipio:
- emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
 - definire le tipologie di intervento e i rispettivi importi tramite ordinanze di applicazione concernenti l'erogazione degli incentivi a favore dei vari ambiti e in funzione del credito stanziato;
 - regolare con eventuali ordinanze di applicazione i dettagli e le modalità dell'assegnazione e della determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente regolamento.
- ³ Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo, in forma anonima, le caratteristiche e i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

Art. 3 Campi di applicazione

- ¹ Il Comune di Porza può riconoscere degli incentivi finanziari nei seguenti ambiti:
- certificazioni e analisi energetiche degli edifici;
 - risanamento energetico di base su immobili esistenti;
 - bonus CECE per risanamento energetico di base particolarmente performante;
 - risanamenti di edifici a basso fabbisogno energetico certificati MINERGIE®;
 - realizzazione di nuovi edifici a basso fabbisogno energetico certificati MINERGIE®;
 - realizzazione di nuovi impianti solari termici per la produzione di calore con relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta;
 - realizzazione di nuovi impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità con relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta;
 - acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici;
 - acquisto di nuove biciclette elettriche e robot taglia-erba elettrici o altri utensili da giardino elettrici;
 - abbonamenti, tasse sociali o altri costi connessi con l'attività fisica, lo svago e le misure di prevenzione sanitaria.
- ² I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento, anche nelle relative ordinanze municipali.

Art. 4 Beneficiari

- ¹ Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica sono destinati ai domiciliati proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Porza che adempiono i seguenti requisiti non cumulabili:
- hanno effettuato analisi energetiche degli edifici oggetto della richiesta d'incentivo,
 - hanno effettuato una Certificazione Energetica Cantonale dell'edificio oggetto della richiesta d'incentivo
 - (CECE - CECE Plus)
 - hanno effettuato il risanamento energetico dell'edificio oggetto della richiesta d'incentivo;
 - hanno realizzato nuovi edifici con elevati standard energetici (MINERGIE®).
- ² Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili sono destinati ai domiciliati proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale di Porza che adempiono i seguenti requisiti non cumulabili:
- hanno realizzato degli impianti solari per la produzione di energia solare termica;
 - hanno realizzato degli impianti solari per la produzione di elettricità fotovoltaica;
 - hanno realizzato dei sistemi di accumulo dell'energia prodotta tramite la realizzazione di un impianto solare;
 - hanno realizzato degli impianti di riscaldamento che utilizzano legna, pellet o altre fonti rinnovabili;
 - hanno provveduto a rinnovare gli impianti di riscaldamento alimentati ancora con elettricità diretta, oli combustibili o a gas, con la sostituzione tramite una pompa di calore.
- ³ Gli incentivi per la promozione della mobilità sostenibile sono destinati alle persone domiciliate nel Comune e hanno lo scopo di promuovere comportamenti ecosostenibili quali ad esempio l'uso di

biciclette elettriche (compresi altri microveicoli elettrici), dei mezzi pubblici, delle pubbike nonché delle ricariche per autoveicoli e motoveicoli elettrici presenti sul territorio comunale.

⁴ Gli incentivi a tutela dell'ambiente sono destinati alle persone domiciliate nel Comune e hanno lo scopo di promuovere comportamenti ecosostenibili, quali ad esempio l'uso di robot taglia-erba elettrici o altri utensili da giardino elettrici e compostiere domestiche.

⁵ Gli incentivi nell'ambito del benessere fisico sono destinati ai cittadini domiciliati nel Comune e hanno lo scopo di promuovere comportamenti atti a preservare la salute delle persone, riducendo collateralmente i costi derivanti dal sistema sanitario attraverso, ad esempio, la telemedicina o la pratica di attività fisiche e ricreative.

CAPITOLO 2

Ottenimento degli incentivi a favore dell'efficienza energetica e l'impiego delle energie rinnovabili:

condizioni, procedura e importi

Art. 5 Condizioni

Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e dell'impiego delle energie rinnovabili negli edifici possono essere concessi soltanto se è stato elargito l'incentivo cantonale, ad eccezione degli impianti solari fotovoltaici per i quali è richiesto l'incentivo federale.

Art. 6 Procedura

¹ La procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata dopo l'ottenimento di quello cantonale, oppure federale nel caso degli impianti solari fotovoltaici.

² Per i risanamenti energetici di base, il bonus CECE e le certificazioni MINERGIE®, il Municipio può determinare l'ammontare dell'incentivo sulla scorta degli incentivi già accordati in via definitiva da parte dell'autorità cantonale.

³ Il Municipio può chiedere informazioni supplementari, una volta verificati gli aspetti di sua competenza e la relativa copertura finanziaria.

⁴ Eventuali incentivi da parte di terzi devono essere esplicitamente dichiarati nella richiesta di incentivo. Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente di altre forme di agevolazione.

⁵ In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.

⁶ Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

Art. 7 Importi

Il Municipio può decidere di erogare incentivi entro i seguenti limiti:

¹ Certificazione e analisi energetiche

Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE o CECE Plus, effettuato per edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000, può essere erogato un incentivo pari a un minimo di CHF 250.-- e un massimo CHF 3'000.--.

² Risanamento energetico di base

Per i risanamenti energetici di base, per i quali è già stato riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo aggiuntivo pari a un minimo del 10%, sino a un massimo del 25% dell'incentivo cantonale. Il Municipio può inoltre stabilire un importo massimo dell'incentivo, non superiore comunque a CHF 5'000.--.

³ Bonus CECE (incentivo cantonale)

Per gli edifici risanati energeticamente, che ottengono un sensibile miglioramento nella classificazione CECE e che beneficiano di un incentivo "bonus CECE", da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo forfettario aggiuntivo pari a un minimo di CHF 500.-- e un massimo di CHF 2'500.--.

4 Risanamento energetico di edifici con certificazione MINERGIE®

Per gli edifici risanati energeticamente, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE® e che beneficiano di un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 1'000.-- e un massimo di CHF 5'000.--.

5 Realizzazione di nuovi edifici con certificazione MINERGIE®

Per i nuovi edifici, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE® e che beneficiano di un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 1'000.- e un massimo di CHF 5'000.--.

6 Nuovi impianti solari termici per la produzione di calore con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta

Per la realizzazione di impianti solari termici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo supplementare pari a un minimo di CHF 500.-- fino ad un massimo CHF 3'000.--.

7 Nuovi impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta

Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità federale (contributo unico), il Municipio può accordare un incentivo supplementare pari a un minimo di CHF 500.-- e un massimo CHF 3'000.--.

CAPITOLO 3

Ottenimento degli incentivi in ambito di mobilità sostenibile, ambiente, benessere fisico e tempo libero: condizioni, procedura e importi

Art. 8 Mobilità sostenibile

1 Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici

Per i cittadini domiciliati nel Comune di Porza o eventuali specifiche categorie e/o fasce d'età, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di abbonamenti nominativi per i trasporti pubblici da un minimo di 30% ad un massimo di 50% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 300.- all'anno;

Tali incentivi sono cumulabili con altri incentivi/sussidi, (quali, ad es. i sussidi previsti dalle ordinanze del 3 ottobre 2016 per abbonamenti per cittadine/i in età AVS e AI e per studenti e apprendisti).

2 Acquisto di nuove biciclette elettriche

Per i cittadini domiciliati nel Comune di Porza e le persone giuridiche datrici di lavoro, con sede operativa a Porza, per favorire la mobilità dei propri dipendenti (massimo tre (3) biciclette), il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrica, da un minimo di 10% ad un massimo di 20% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 500.--.

3 Abbonamento bike sharing

Per i cittadini domiciliati nel Comune di Porza, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di abbonamenti da un minimo di 30% ad un massimo di 50% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 100.-- all'anno.

Art. 9 Ambiente

1 Acquisto robot taglia-erba o altri utensili da giardino elettrici

Per i cittadini domiciliati nel Comune di Porza, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di robot taglia-erba o altri utensili da giardino elettrico da un minimo di 10% ad un massimo di 30% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 500.-- all'anno.

2 Compostiere domestiche

Per i cittadini domiciliati nel Comune di Porza, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di compostiere domestiche, per nucleo familiare, da un minimo di 30% ad un massimo di 50% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 100.-- all'anno.

Art. 10 Benessere fisico e tempo libero

¹ Abbonamenti attività fisiche e tasse associazioni sportive

Limitatamente al territorio del Cantone Ticino, il Municipio può riconoscere incentivi per abbonamenti ad attività fisiche o affiliazioni a società sportive per un importo massimo di CHF 200.-- all'anno.

² Centri sportivi

Limitatamente al territorio del Cantone Ticino, il Municipio può riconoscere incentivi per l'accesso a piscine o altri centri connessi con l'attività fisica per un importo massimo di CHF 150.-- all'anno.

³ Prevenzione sanitaria

Il Municipio può riconoscere incentivi per costi legati a misure di prevenzione sanitaria, quali servizi di telemonitoraggio e telemedicina, per un importo massimo di CHF 150.-- all'anno.

⁴ Scuole/attività artistiche e culturali

Limitatamente al territorio del Cantone Ticino, il Municipio può riconoscere incentivi per affiliazioni a scuole e attività artistiche e culturali per un importo massimo di CHF 200.-- all'anno.

Art. 11 Riscossione indebita

Qualora un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

CAPITOLO 4

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12 Sospensione o annullamento degli incentivi

¹ In funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, il Comune ha la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente regolamento e in un'ordinanza di applicazione.

² In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

Art. 13 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e delle relative norme di applicazione.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:
Luca Rodoni

Il Segretario:
Massimiliano Canonica

Approvato dal Consiglio comunale in data 16 giugno 2025 ed esposto agli albi comunali dal 18 giugno al 19 agosto 2025.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato il 15 settembre 2025, inc. n° 008107.